

REGOLAMENTO DISCIPLINA

TITOLO I - DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI.

1.DEROGABILITÀ DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

La Lcfc deve espressamente prevedere, nelle norme di partecipazione, le deroghe al presente regolamento.

Le deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale a pena di nullità e devono essere emesse nel rispetto dei principi della Carta.

2.DOVERI E OBBLIGHI REGOLAMENTARI.

- a) Le Associazioni affiliate e i tesserati hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'articolo 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.
- b) Alle Associazioni e ai tesserati che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.
- c) È onere di ogni socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (art.6 RD).
- d) Le Associazioni prime nominate, pena la punizione sportiva della perdita della gara (art.93 RD), devono consentire alle persone sotto indicate l'accesso al campo di gara:
 - arbitro dell'incontro;
 - guardalinee ufficiali;
 - osservatore speciale di Lega designato;
 - tesserati in lista gara dell'Associazione seconda nominata.

3.RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DELLE ASSOCIAZIONI.

Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri tesserati e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a forza maggiore (art.7 RD).

4.RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DEL TESSERATO.

Il tesserato che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla Lcfc è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

5.RESPONSABILITÀ DEL TESSERATO PER ATTO VOLONTARIO O PER COLPA.

Il tesserato risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il tesserato risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (art.7 RD).



6.DEFINIZIONE DI COLPA.

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

7.DEFINIZIONE DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

8.DEFINIZIONE DI GIOCO FERMO E DI SITUAZIONE ESTRANEA AL GIOCO.

Si intende "gioco fermo" la fase della partita in cui il pallone non è in gioco (Regola del gioco del calcio).

Si intende "situazione estranea al gioco" quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente al gioco stesso, come quando gli atti siano commessi nei confronti di dirigenti Lcfc, giudici, procuratori arbitrali e ufficiali di gara.

TITOLO II - ILLECITI E SANZIONI.**CAPO I - ILLECITI.****9.ILLECITO DISCIPLINARE.**

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa e in ogni altra disposizione emanata dalla Lcfc, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate.

10.VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ.

Le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento dell'attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel Titolo V del presente regolamento.

11.PROTESTA.

Costituisce protesta qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione (artt.111 e 117 RD).

12.OFFESA.

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso (artt.112 e 118 RD).

13.MINACCIA.

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (artt.113, 119 e 120 RD).

14.SCORRETTEZZA.

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt.121 e 122 RD).

15.ATTO DI VIOLENZA.

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (artt.114, 123, 124, 125 e 126 RD).



16. ISTIGAZIONE.

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito. Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

17. ILLECITO SPORTIVO.

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
- b) inducano o tentino di indurre gli ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

18. OMESSA SEGNALAZIONE DELL'ILLECITO SPORTIVO.

Le Associazioni e/o i tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività alla Lcfc quanto a loro conoscenza.

L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista dagli articoli 103 e 135 RD, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

R.D.

CAPO II - SANZIONI.

67

19. CONCETTO DI SANZIONE.

Per sanzione si intende la punizione erogata dal competente organo disciplinare a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da tesserati e/o a essi attribuibili.

20. TIPICITÀ DELLA SANZIONE.

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'elenco contenuto nel Titolo V del presente regolamento.

Ogni sanzione elencata in tale Titolo prevede un minimo e un massimo di pena.

21. ATTENUANTI.

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per **ovviare** al proprio comportamento illecito;
- b) aver agito a seguito di **provocazione**, purché in maniera **proporzionata** alla stessa;
- c) aver commesso il fatto illecito, non violento, in uno stato e in una situazione di **concitazione da fatto altrui**.

Non può essere mai considerato "provocazione" o "fatto altrui" qualsiasi provvedimento assunto da parte degli ufficiali di gara.

22. TENTATIVO DI ILLECITO.

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento. In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 26/b RD.



23.AGGRAVANTI SEMPLICI.

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di **capitano, dirigente, arbitro, guardalinee ufficiale o di parte**;
- b) aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione; per fatti di razzismo o grave violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente triennio;
- c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino **gravi danni alla salute** altrui;
- d) aver tenuto comportamenti **gravemente volgari** nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in **concorso** con una o più persone;
- f) aver posto in essere comportamenti idonei ad **aggravare** le conseguenze dannose di un atto illecito;
- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto con i **principi della Carta**, quali, per esempio, motivi razzistici, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera;
- h) non aver consentito l'identificazione del responsabile di un illecito nei soli casi previsti dall'art. 145 RD.

24.AGGRAVANTE SPECIALE.

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **ufficiali di gara** o di **procuratore di Lega** o di un **dirigente Lcfc** o di un **giudice**. Tale aggravante non si applica nei casi previsti dagli articoli 111 e 117 RD.

25.CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE.

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto. La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (art. 21 RD) o di circostanze aggravanti (artt. 23 e 24 RD).

26.RIDUZIONE E AUMENTO DI PENNA BASE PER L'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI O AGGRAVANTI.

- a) L'applicazione di un'**attenuante** comporta la diminuzione *fino a un terzo della pena base*, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Il ricorrere di una **aggravante semplice** comporta l'aumento *sino al doppio della pena base*, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 giornata di squalifica o euro 5,00 di sanzione pecuniaria.
- d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con



recidiva per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.

- e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
- f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'articolo 25 RD.
- g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
- h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

27. AUMENTO DI PENA BASE PER L'APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE (ART.24 RD).

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 24 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o euro 250,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art.21/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'arbitro (art.21, ultimo comma, RD).

28. CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A FATTI ILLECITI ATIPICI.

Per fatto illecito atipico si intende quello disciplinato dall'articolo 9 RD.

Le sanzioni da applicarsi sia a carico dei tesserati sia delle Associazioni devono essere individuate in stretta analogia, per caratteristica e indole, a quelle previste per fatti illeciti tipici.

29. AMMONIZIONE.

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'arbitro al tesserato mediante l'esibizione del cartellino giallo e adottato nei confronti di quest'ultimo dall'organo disciplinare.

30. CENSURA.

Costituisce censura il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti dell'ufficiale di gara e avente natura di richiamo.

31. SANZIONE PECUNIARIA.

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'ufficiale di gara. L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di euro 5,00 a un massimo di euro 250,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla Lcfc, per le Associazioni anche mediante prelievo sulla cauzione versata, per gli ufficiali di gara defalcandola dal rimborso spese dovuto.

32. CONFISCA DEL PREMIO.

La confisca del premio è disposta dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni nei soli casi previsti dal regolamento di disciplina e consiste nella non consegna del premio.

33. SOSPENSIONE CAUTELARE.

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare competente nei



confronti di un tesserato al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare. Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione del provvedimento. La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile. Detto provvedimento può essere disposto anche nei confronti del capitano qualora non collabori nell'individuare i tesserati della propria squadra responsabili di atti illeciti, dei quali l'arbitro non abbia potuto accertare l'identità.

34.SQUALIFICA.

La squalifica è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti di un atleta o di un dirigente. La squalifica comporta la sospensione da qualsiasi attività indipendentemente dalle funzioni ricoperte al momento del fatto e da quelle che durante il periodo di squalifica potrebbero essere ricoperte. Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di 1 a un massimo di 3, o a tempo determinato da un minimo di 1 mese a un massimo di 5 anni.

35.INTERDIZIONE DALL'ATTIVITÀ.

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara, su segnalazione del procuratore di Lega. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Durante il periodo d'interdizione il tesserato è tenuto a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

36.ESCLUSIONE DALLA DIREZIONE DI FINALI ORGANIZZATE DALLA LCFC.

L'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc o dall'Ente di promozione sportiva a cui la stessa è affiliata è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare, su segnalazione del procuratore di Lega, per atti illeciti particolarmente gravi compiuti dagli ufficiali di gara. Tale sanzione non può avere durata superiore a 2 anni.

37.RIPETIZIONE DELLA GARA.

Gli organi disciplinari della Lcfc possono disporre la ripetizione della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o alterato il suo regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze non sia imputabile ai tesserati e/o ai sostenitori delle Associazioni coinvolte o direttamente a queste ultime.

Fra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il così detto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'arbitro, di norme o regole di gioco, sottratte alla sua discrezionale valutazione.

L'errore tecnico deve risultare dal referto o da atto integrativo dello stesso o da filmati che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77 RD.

38.PERDITA DELLA PARTITA.

Gli organi disciplinari della Lega calcio possono disporre la perdita della partita con il risultato di:

calcio a 11	0 - 3	calcio a 5, 7, 8	0 - 5
-------------	-------	------------------	-------

o con il miglior risultato conseguito al termine della gara qualora accertino che si sono verificati fatti tali da aver impedito lo svolgimento della partita o della manifestazione o alterato



il loro regolare andamento e che il verificarsi di dette circostanze sia imputabile, anche oggettivamente, ai tesserati delle Associazioni responsabili.

La perdita della gara può essere inflitta alle due Associazioni interessate, quando la responsabilità dei fatti illeciti risulta accertata per entrambe o per i loro tesserati. Il risultato della perdita della partita è da considerarsi utile a tutti gli effetti, compreso il computo delle reti, per la formazione della classifica. Ai fini del calcolo delle reti per la classifica marcatori non sono validi i gol dei giocatori che hanno illegittimamente partecipato alla gara.

39. PENALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ PUNTI IN CLASSIFICA.

La penalizzazione di uno o più punti in classifica è inflitta dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni, i cui tesserati e/o loro stesse siano responsabili di fatti previsti dal precedente articolo se particolarmente gravi o commessi con recidiva. Nei casi in cui è disposta la perdita della gara oltre alla penalizzazione di uno o più punti in classifica, questa seconda sanzione può non essere applicata quando sia stato accertato che l'Associazione o i tesserati responsabili abbiano fatto il possibile per evitare l'evento.

40. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE.

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente regolamento.

41. SOSPENSIONE DALL'ATTIVITÀ.

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

42. AMBITO DI EFFICACIA DELLE SANZIONI.

Le sanzioni disciplinari, disposte dalla Lcfc o dall'Ente di promozione sportiva cui la stessa è eventualmente affiliata, sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

43. ESECUZIONE DELLE SANZIONI.

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Hanno efficacia immediata le comunicazioni della Lcfc pubblicate sul portale o nell'area personale dell'utente oppure inviate per scritto (telegrammi o fax).

- b) Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara.
- c) Per squalifica a giornata va intesa la singola partita, compresa quella di recupero. Le squalifiche a giornata vanno scontate solo nella manifestazione in cui è stato disposto il provvedimento che ha comportato la sanzione disciplinare.
- d) Le squalifiche a tempo vanno scontate in tutte le manifestazioni nelle quali il tesserato partecipi.



- e) Qualora per fatti commessi nella medesima circostanza o partita un tesserato subisca una squalifica a giornata/e e una a tempo, la prima verrà trasformata a tempo secondo il rapporto di una giornata pari a 7 giorni.
- f) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate sono quelle da cui sia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione e che siano state interamente disputate.
- g) La squalifica che non può essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui sia stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione.
- h) La sanzione di penalizzazione di punti in classifica deve essere interamente applicata nella manifestazione in corso, al momento della commissione del fatto illecito.
Qualora, al momento della pubblicazione della sanzione, la manifestazione o la fase della stessa sia terminata, la penalizzazione deve essere applicata nella fase o nella manifestazione successiva.
- i) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.
- l) È facoltà degli organi disciplinari convertire le sanzioni a giornate in quelle a tempo.

44.SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DELLE SANZIONI.

Qualora la squalifica a tempo inferiore a 6 mesi cadesse in un periodo di sospensione dell'attività, è facoltà degli organi disciplinari prorogare non oltre 2 mesi, con provvedimento succintamente motivato, il periodo di squalifica stesso, per garantire effettività della sanzione.

Il provvedimento di proroga può essere revocato, per giusti motivi, dallo stesso giudice che lo ha disposto.

45. ESTINZIONE DELLE SANZIONI E PRESCRIZIONE DEGLI ILLECITI.

- a) La sanzione dell'ammonizione perde efficacia al termine della manifestazione nella quale è stata inflitta.
- b) La sanzione della squalifica a giornate di gara inflitte a tesserati perde efficacia al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata inflitta la sanzione stessa.
- c) Gli illeciti si prescrivono dopo un anno dal fatto, eccetto l'illecito disciplinare che si prescrive dopo 3 anni dal fatto.
- d) La proposizione di ricorso o reclamo sospende il termine prescrizione fino al passaggio in giudicato della decisione.



TITOLO III - ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.

CAPO I - AMBITI D'OPERATIVITÀ.

46. GIURISDIZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

Gli organi disciplinari della Lcfc hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una partita o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.

Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei soci collettivi o individuali, le sanzioni previste dagli articoli compresi tra il 30 e il 40 RD. Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione.

Le decisioni degli organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri organi istituzionali della Lcfc.

47. ORGANI DISCIPLINARI.

L'esercizio della giurisdizione si svolge in tre gradi di giudizio, i primi due a composizione monocratica, il terzo collegiale:

- il giudice disciplinare di primo grado;
- il giudice d'appello di secondo grado;
- la Corte di Giustizia di terzo grado.

48. COMPETENZA DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

- a) Il giudice disciplinare di primo grado ha competenza su:
- 1) illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
 - 2) omologazione delle gare;
 - 3) accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
 - 4) accertamento della regolarità del tesseramento;
 - 5) reclami presentati da Associazioni o tesserati;
 - 6) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD).
- b) Il giudice d'appello è competente a decidere su:
- 1) impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
 - 2) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
 - 3) istanza di ricasazione del giudice di primo grado (art. 73 RD).
- c) la Corte di Giustizia è competente a decidere su:
- 1) impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza, limitatamente a questioni di legittimità;
 - 2) remissione da parte di un giudice in caso di difformità interpretativa;
 - 3) remissione da parte di un giudice per la non conformità delle norme rispetto allo Statuto e alla Carta dei Principi;
 - 4) istanza di rettifica per errore materiale (art. 72 RD);
 - 5) istanza di ricasazione del giudice di secondo grado (art. 73 RD).

CAPO II - FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

49. INCOMPATIBILITÀ.

Nessun giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale.



È incompatibile la partecipazione all'organo disciplinare del Presidente della Lcfc o del responsabile di settore diverso da quello disciplinare e del procuratore di Lega (art. 5 RO).

50. NOMINA E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

Il Consiglio direttivo della Lcfc, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina, a maggioranza relativa:

- il responsabile del settore disciplinare;
- i giudici disciplinari di primo grado nel numero ritenuto necessario, su segnalazione del responsabile di settore;
- i giudici d'appello, su segnalazione del responsabile di settore;
- il/i procuratore/i di Lega (art. 56 RD)

I nominativi degli eletti, con l'indicazione delle loro funzioni, devono essere immediatamente pubblicati sul Comunicato ufficiale.

La Corte di Giustizia è un collegio formato da due giudici appositamente nominati, caso per caso, dal responsabile del settore e scelti tra giudici Disciplinari e d'Appello, che non abbiano già emesso decisioni sul caso in questione. Il voto del giudice relatore sarà decisivo in caso di parità. Nel caso previsto dall'art. 48/c/2 RD il collegio sarà composto da tre membri e deciderà con effetto vincolante sul caso sottoposto e sui futuri simili. Per le decisioni sulla conformità normativa (art. 48/c/3 RD) il collegio di tre membri sarà integrato dal responsabile del settore, con funzione di Presidente, il cui voto sarà decisivo in caso di parità.

51. CESSAZIONE DALL'INCARICO DEGLI ORGANI DISCIPLINARI.

Gli organi disciplinari durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo che li ha eletti.

In caso di dimissioni del giudice unico o della maggioranza del collegio giudicante, il Consiglio direttivo della Lcfc deve immediatamente nominare un nuovo giudice o rispettivamente un nuovo collegio.

Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del collegio, il Consiglio direttivo della Lcfc nomina il/i suo/i sostituto/i.

Il Consiglio direttivo della Lcfc deve rimuovere l'organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.

Lo stesso Consiglio può sostituire il/i componente/i dell'organo giudicante in caso di mancato svolgimento delle funzioni o in caso di comportamento scorretto.

I provvedimenti di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dal Consiglio della Lcfc e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità. La delibera deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di nullità del provvedimento.

Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere al collegio dei probiviri (art. 19 Statuto).

TITOLO IV - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

CAPO I - INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI.

52. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI PRIMA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati, presso il giudice disciplinare:



- a) d'ufficio;
- b) su impulso del giudice dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 79 RD;
- c) su reclamo della parte interessata;
- d) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
- e) su comunicazione del procuratore di Lega (art. 56 RD) o dell'ufficio presidenza;
- f) su segnalazione dell'osservatore speciale di Lega.

53. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI SECONDA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati, presso il giudice d'appello:

- a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di primo grado anche qualora non abbiano presentato reclamo o lo stesso non sia stato accolto;
- b) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
- c) su istanza di ricusazione (art. 73 RD).

54. PROCEDIMENTI DAVANTI ALL'ORGANO DI TERZA ISTANZA.

I procedimenti sono instaurati presso la Corte di Giustizia:

- a) su ricorso delle parti interessate (art. 58 RD) avverso la decisione di secondo grado;
- b) su remissione da parte di un giudice;
- c) su istanza di rettifica (art. 72 RD);
- d) su istanza di ricusazione (art. 73 RD).

CAPO II - ALTRI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI TESSERATI, ASSOCIAZIONI, UFFICIALI DI GARA, OSSERVATORI SPECIALI DI LEGA, RESPONSABILI DI SETTORE E CONSIGLIERI LCFC.

55. INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Qualsiasi tesserato sia a conoscenza di gravi violazioni di norme dello Statuto della Lcfc o della Carta dei principi da parte di tesserati o Associazioni, deve denunciarlo sollecitamente all'ufficio di presidenza. Il procuratore può agire solo su impulso dell'ufficio di presidenza.

Le segnalazioni anonime o che potrebbero essere oggetto di reclamo o ricorso, eccetto quelle relative a illecito sportivo o contraffazione di documenti, non sono procedibili.

56. PROCURATORE DI LEGA.

Il procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.

Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il procuratore deve comunicare, in forma ricettizia, all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'organo giudicante competente ovvero al Consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di responsabili di settore o consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato. Al fine di fare emergere atti illeciti che violano gravemente i principi della Carta, il procuratore di Lega può concordare uno sconto di pena, per atti compiuti in relazione al fatto denunciato, con tesserati che abbiano collaborato fattivamente all'accertamento dei medesimi fatti. La pena sarà disposta dal giudice, il quale dovrà motivare la sanzione nel solo caso di aggravamento della stessa rispetto alla pena proposta.



La carica di responsabile del settore arbitrale è incompatibile con quella di procuratore di Lega. Se quest'ultimo è interdetto dall'attività o indagato, il responsabile dell'ufficio presidenza svolgerà ad interim le funzioni dello stesso procuratore di Lega.

CAPO III - RECLAMO, RICORSO E ISTANZA.

57.SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE RECLAMO O RICORSO.

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni, i tesserati, il Presidente della Lcfc per il tramite del responsabile dell'ufficio presidenza.

58.INTERESSE A PROPORRE RECLAMO O RICORSO.

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Presidente della Lcfc. In ordine all'omologazione delle gare hanno interesse alla presentazione del reclamo o del ricorso solo le Associazioni e/o i tesserati partecipanti. In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i tesserati o le Associazioni i cui tesserati le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie hanno interesse le Associazioni che le hanno subite. Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare partecipazione alla gara di tesserati, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

59.VISURA DEL REFERTO ARBITRALE.

Chiunque può prendere visione del referto arbitrale, accedendo all'area riservata alle Associazioni nel portale della Lcfc.

60.OGGETTO DEL RICORSO.

Sono impugnabili tutte le decisioni degli organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni o le censure, salvo per errore di persona;
- b) squalifiche fino a due giornate di gara, salvo errore di persona;
- c) sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a euro 15.000, salvo errore di persona;
- d) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

61.FORMA DEL RECLAMO O DEL RICORSO.

A pena d'improcedibilità il reclamo o il ricorso deve essere redatto per iscritto e deve essere sottoscritto da chi lo propone. Determina altresì l'improcedibilità il mancato deposito dell'importo cauzionale se l'impugnativa è proposta da un tesserato. L'organo disciplinare può dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso se risultano assolutamente indeterminati e indeterminabili:

- a) il nominativo del tesserato o dell'Associazione ricorrente;
- b) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- c) la data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- d) l'esposizione, almeno succinta, dei motivi di contestazione;
- e) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- f) la formulazione delle conclusioni.

È causa di inammissibilità la mancata produzione prima della emissione della decisione dell'avviso attestante la notifica dell'impugnativa alla parte controinteressata nel termine previsto dall'art. 66 RD. Il vizio di forma è sanato in caso di ricevimento di controricorso.

62.PREAVVISO DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO.

A pena di inammissibilità, il reclamo presentato in primo grado deve essere preannunciato al



Giudice disciplinare attivando, non oltre le ore 12 del mercoledì successivo alla gara cui il reclamo si riferisce, l'apposita procedura prevista nell'area personale dell'Associazione nel portale della Lcfc. Il preavviso di reclamo sospende l'omologazione della gara. Qualora al preavviso non seguisse il reclamo verrà trattenuta la cauzione di euro 75,00.

63. TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO.

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'organo disciplinare sottoindicato nei termini a margine riportati.

Organo giudicante	Termine	Decorrenza del termine
Giudice disciplinare	7 giorni	dalla partita o dal fatto
Giudice d'Appello	7 giorni	dalla pubblicazione della decisione di I grado
Corte di Giustizia	15 giorni	dalla pubblicazione della decisione di II grado

Se adottata una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (art. 83/b RD). Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla segreteria della Lcfc nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un dirigente dell'Associazione controinteressata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso.

Nei casi di illecito sportivo (artt. 17, 102 e 134 RD) o di contraffazione dei documenti (artt. 100 e 133 RD), è possibile proporre reclamo o ricorso anche dopo il termine di cui al primo comma, ma non oltre i termini prescrizionali di cui all'art. 45/c RD.

Qualora il reclamo o il ricorso sia presentato dopo la conclusione della fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato non potranno essere disposte la perdita della partita o la penalizzazione di punti in classifica, ma solo sanzioni pecuniarie o squalifiche nei confronti dei tesserati colpevoli.

In caso di mancata emanazione di una decisione da parte dell'organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla Lcfc, è facoltà del giudice di primo grado della Lcfc emettere una decisione sul comportamento illecito tenuto da un tesserato della Lcfc entro un mese dall'avvenuta conoscenza del fatto e comunque non oltre 6 mesi dal fatto stesso.

In deroga a quanto sopra previsto, è facoltà del Presidente della Lcfc ricorrere oltre i predetti termini, ma non oltre il 1° ottobre successivo al fatto contro la decisione adottata dall'organo disciplinare previsto per le manifestazioni non organizzate dalla Lcfc.

64. COMPUTO DEI TERMINI E ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEGLI STESSI.

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve far riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla segreteria della Lcfc in caso di deposito degli stessi.

65. RIMESIONE IN TERMINE.

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il giudice può, su istanza di parte, disporre la rimessione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.



66. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO, DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO.

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della Lcfc all'indirizzo indicato nelle norme di partecipazione (art.53/f RA), a pena di inaccogliabilità degli stessi.

In ogni caso un incaricato della segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.

Il tesserato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 67 RD, mentre l'Associazione ha facoltà di farlo, altrimenti la somma verrà trattenuta sulla cauzione versata all'inizio della manifestazione.

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione dello stesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (art. 68 RD).

La raccomandata va inviata solo all'Associazione anche nel caso in cui l'atto illecito sia contestato a un suo socio. In tal caso è onere del Presidente dell'Associazione far conoscere il reclamo o il ricorso al proprio tesserato. È sufficiente l'invio di una sola raccomandata all'Associazione, anche se ci sono più interessati.

67. CAUZIONE.

I reclami o i ricorsi agli organi disciplinari sottoindicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Organo giudicante	Cauzione
Giudice disciplinare (I grado)	euro 25,00
Giudice d'appello (II grado)	euro 50,00
Corte di Giustizia (III grado)	euro 100,00

In caso di rinuncia al reclamo o al ricorso, la cauzione deve essere restituita o non trattenuta, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 70 RD.

Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta, salvo che il giudice non rilevi giusti motivi per la restituzione; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente o non trattenuta.

Qualora il ricorso sia stato accolto, la cauzione versata in primo grado, se sia stata trattenuta, deve essere restituita.

Per i reclami o i ricorsi presentati dal Presidente della Lcfc non è prevista alcuna cauzione. Qualora gli organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

Nel caso in cui il Giudice accerti la temerarietà della istanza di rettifica o del reclamo o del ricorso può maggiorare fino al triplo l'importo da trattenere sulla cauzione.

68. CONTRORICORSO.

Hanno interesse diretto (artt. 57 e 58 RD) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 66 RD.

Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso.

Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositato alla segreteria della Lcfc entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento

del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità.

Nel caso disciplinato dall'articolo 63 - Il comma - RD il controricorso deve pervenire alla segreteria della Lcfc entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso.

Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (art. 67 RD).

69. PROCEDURA DI RICEVIMENTO E DI TRASMISSIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO ALL'ORGANO GIUDICANTE.

La segreteria della Lcfc, ricevuto il reclamo o il ricorso, forma il relativo fascicolo, allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e lo trasmette al giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.

70. RINUNCIA AL RICORSO INNANZI ALL'ORGANO GIUDICANTE.

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione.

Non è ammessa la rinuncia al reclamo. La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare dei giocatori.

71. ISTANZA.

All'istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.

CAPO IV - SINGOLE IPOTESI DI RICORSO.

72. ISTANZA DI RETTIFICA CON PROCEDURA D'URGENZA.

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.

L'istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo e-mail, alla segreteria della Lcfc entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena d'inammissibilità. All'istanza, sempre a pena d'inammissibilità, deve essere allegata la lista gara sottoscritta dall'arbitro.

L'interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell'istanza alla segreteria della Lcfc, la quale deve darne immediata comunicazione al giudice competente. Quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente, tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza, la propria decisione a mezzo e-mail o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.

La presentazione dell'istanza, da parte dell'Associazione, può essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'articolo 67 RD per il corrispondente grado di giudizio, che deve essere aumentata del 50 per cento. Tale cauzione deve invece essere sempre versata se il ricorso è presentato da un tesserato personalmente.

73. RICUSAZIONE E ASTENSIONE.

La parte interessata può presentare istanza di ricusazione nei casi previsti dall'articolo 49 RD e comunque nei confronti del giudice ritenuto parziale.



In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi. L'istanza di ricasazione deve essere presentata al giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.

Il predetto giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricasazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti. La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.

La presentazione dell'istanza di ricasazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito. Qualora la ricasazione sia accolta, il fatto è deciso da altro giudice del medesimo grado del giudice sostituito.

Nei casi previsti dall'articolo 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il giudice deve astenersi dal giudizio rimettendo la decisione al responsabile del settore disciplinare affinché affidi la decisione ad altro giudice di medesimo grado.

74. REVISIONE.

L'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime.

L'istanza deve essere proposta all'organo disciplinare di ultima istanza entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.

CAPO V - STRUMENTI DI DECISIONE.

75.ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA.

L'organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.

L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.

Il giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.

Le prove si distinguono in legali e semplici.

L'organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente.

Se vi sia contrasto tra prove semplici, il giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità. Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

76.PROVE LEGALI.

I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo errori materiali in essi contenuti:

- a) documenti ufficiali della Lcfc:
 - 1) Normativa;
 - 2) norme di partecipazione;
 - 3) comunicazioni scritte della Lcfc;
 - 4) Comunicati ufficiali;
 - 5) provvedimenti disciplinari.
- b) documenti ufficiali di gara:
 - 1) referto dell'arbitro;
 - 2) referto del guardalinee ufficiale;
 - 3) referto dell'osservatore speciale di Lega.



77.FILMATI.

Ai soli fini disciplinari hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'articolo 76/b RD anche gli eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

78.PROVE SEMPLICI.

Sono prove semplici quelle utilizzabili dall'organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal giudice.

Sono prove semplici:

- a) documentazione varia;
- b) testimonianze dirette dei tesserati;
- c) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare;
- d) confronto fra tesserati effettuato davanti al giudice.

I testimoni convocati dal giudice devono comparire nella data e ora concordata con la segreteria della Lcfc. È facoltà del giudice valutare la mancata comparizione degli stessi come argomento di prova.

CAPO VI - DECISIONE.**79.FATTO NUOVO.**

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al giudice di I grado affinché proceda.

80.RIFORMA IN PEGGIO.

Il giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata. Lo stesso giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

81.REVOCA DELLE DECISIONI DI PRIMO GRADO.

In caso di errore materiale contenuto nella decisione, è facoltà del giudice di primo grado revocare la stessa ed eventualmente disporre nuova o diversa sanzione. La procedura deve essere adottata entro 7 giorni dalla pubblicazione della decisione da revocare.

82.FORMA DELLA DECISIONE DISCIPLINARE.

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

- a) indicazione dell'organo giudicante;
- b) nome e cognome del tesserato o/e denominazione dell'Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
- c) motivazione, tranne nei soli giudizi di primo grado, purché sia sempre indicata la norma violata;
- d) provvedimento adottato;
- e) data dell'emissione della decisione;
- f) sottoscrizione del giudice emanante o indicazione del suo nominativo.

Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:



- g) indicazione del soggetto ricorrente;
- h) provvedimento impugnato;
- i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
- j) motivazione della decisione;
- k) dispositivo della decisione.

83. PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI.

- a) Le decisioni riguardanti le Associazioni e i tesserati devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della Lcfc, pena la loro nullità.
- b) Fanno eccezione le decisioni di interdizione disposte nei confronti di arbitri, che devono essere comunicate agli interessati in forma ricettizia, pena la loro nullità.
Tali decisioni devono essere pubblicate solo dopo che siano divenute definitive.
- c) Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

R.D.**84. TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI (ART. 83 RD).**

Le decisioni del giudice disciplinare devono essere pubblicate entro 7 giorni dalla disputa della partita o dalla conoscenza del fatto o dalla presentazione del reclamo o dalla comunicazione del procuratore di Lega (art. 55 e 56 RD).

Le decisioni del giudice d'Appello devono essere pubblicate entro 14 giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 69 RD.

Le decisioni della Corte di Giustizia devono essere pubblicate entro 21 giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 69 RD.

È consentita la facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti.

82

TITOLO V - PREVISIONI DISCIPLINARI.**CAPO I - PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI.****SEZIONE I - VIOLAZIONI AD ADEMPIMENTI FORMALI NON PREGIUDIZIEVOLI ALLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA.****85. RITARDATA PRESENTAZIONE LISTA GARA O RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IN CAMPO.**

- ammenda di euro 5,00 entro i primi 10 minuti;
- ammenda di euro 10,00 da 11 a 20 minuti;
- ammenda di euro 15,00 oltre 21 minuti.

86. LISTA GARA TRASCRITTA IN MODO INCOMPLETO O IMPRECISO O LISTA GARA DIVERSA DA QUELLA SCARICABILE DAL SITO WEB.

ammenda da euro 5,00 a 10,00.

87. INIZIO DELLA GARA CON SQUADRA INCOMPLETA.

ammenda di euro 5,00 per ogni giocatore mancante al numero previsto.



88.ALTRI INADEMPIMENTI.

Esempio: mancata numerazione sulla maglia, mancata sottoscrizione della lista gara a fine partita, mancanza dei parastinchi, mancanza del cartello con i numeri per le sostituzioni, mancato uso delle casacche previste dall'art. 71 /bRA, consumo di alcolici in campo durante la gara, mancato invio delle comunicazioni richieste, impianti sportivi non in regola con quanto previsto dall'art. 51 RA, consegna all'arbitro di una maglia con stemmi di altri Enti o Federazioni, tranne se la Lcfc vi è affiliata, o che non rispetti esigenze di decoro e igiene (art. 69/e RA), campo di gioco non regolamentare, modifica gare in calendario senza giustificazione ecc.(60/h RA), mancata indicazione di quanto previsto dall'art. 67 RA:

- ammenda da euro 10,00 a 50,00.

88/bis.AVER FATTO SVOLGERE LE FUNZIONI DI DIRIGENTE O DI GUARDALINEE DI PARTE AD ATLETI SQUALIFICATI PER OLTRE UN MESE (ART. 46 RA).

- ammenda di euro 60,00;
- 1ª recidiva: ammenda di euro 80,00;
- ulteriori recidive: ammenda di euro 100,00.

SEZIONE II - VIOLAZIONE AI DOVERI DI DILIGENZA.**89.MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 5 RA.**

- esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

90.MANCATA CONSEGNA DELLA TESSERA SOCIALE NEL CASO DI CUI ALL' ART. 20 RA. (Abrogato).**91.NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PREVISTE DALL'ART. 20 RA O MANCATO RILASCIO DELLE STESSE.**

- esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

92.MANCATA PRESENZA ALL'ASSEMBLEA OBBLIGATORIA O ALLE PREMIAZIONI (ART. 76 RA).

- mancata presenza alle Assemblee obbligatorie ammenda di euro 100,00;
- mancata presenza alle premiazioni: non consegna del premio (coppa o trofeo o altro).

SEZIONE III - ATTI OD OMISSIONI CHE IMPEDISCONO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLA GARA O DELLA MANIFESTAZIONE.**93.INADEMPIENZE DI OBBLIGHI CHE IMPEDISCANO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE O IL PROSEGUIMENTO DELLA GARA.**

Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (articolo 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (articolo 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (articolo 66 RA), mancata telefonata al designatore arbitrale (articolo 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (articolo 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'articolo 2 RD, mancata disputa della partita entro il



Regolamento disciplina**Lcfc**

termine previsto dall'art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma; altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara:

- a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
- b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00. L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un rimborso forfettario delle spese sostenute pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.

93/bis.RITIRO DI UNA SQUADRA DA UNA GARA COMINCIATA.

- a) perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
- b) per ogni recidiva: perdita della gara, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00.

94.RINUNCIA A PRENDERE PARTE A UNA GARA IN CALENDARIO.

- a) 1ª rinuncia: perdita della gara e ammenda di euro 130,00;
- b) 1ª rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00;
- c) 2ª rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
- d) 3ª rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda.

Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA).

Qualora un'Associazione preavvisi la Lcfc, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, l'ammenda sarà di euro 65,00.

Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l'ammenda sarà di euro 90,00. L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'Associazione avversaria, ha diritto a ottenere, a fine stagione, un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.

In caso di esclusione di un'Associazione la Lcfc corrisponderà la medesima indennità per ogni gara non disputata a quelle Associazioni che non hanno giocato contro l'esclusa.

95.RITIRO DI UNA SQUADRA IN SEGNO DI PROTESTA DA UNA GARA COMINCIATA.

- a) 1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 200,00;
- b) 1° ritiro da partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00;
- c) 2° ritiro: esclusione dalla manifestazione, ammenda di euro 250,00 e sospensione dall'attività da 1 a 3 anni.

In caso di esclusione di un'Associazione la Lcfc corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità pari al rateo gara correlato al costo d'iscrizione corrisposto per la fase della manifestazione.

96.RITIRO DI UNA ASSOCIAZIONE DA UNA MANIFESTAZIONE.

- ammenda di euro 250,00 e sospensione dall'attività da 2 a 4 anni.

R.D.

84



96/bis.MANCATA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 61/C RA IN CASO DI RITIRO DA UNA MANIFESTAZIONE.

- ammenda di euro 250,00.

97.AVER FATTO DISPUTARE UNA GARA AD ATLETI NON IN REGOLA CON ALTRE NORME DEL REGOLAMENTO ATTIVITÀ.

Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'articolo 71 RA. Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli articoli 65/a e 69, ultimo comma RA. Aver fatto partecipare come atleta un tesserato indicato in lista gara come dirigente, medico o massaggiatore. Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare. Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:

- a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
- b) 1ª recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
- c) per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di euro 70,00.

98.AVER FATTO PARTECIPARE ALLA GARA ATLETI SQUALIFICATI.

- a) perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
- b) 1ª recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
- c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.

La perdita della gara riguarda solo la/e partita/e che il tesserato non avrebbe dovuto disputare, a decorrere da quella successiva alla pubblicazione della squalifica.

99.AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI A UNA O PIÙ GARE IN CONTRASTO CON QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 16 (ECCEZZO I PUNTI G e H), 17 E 20 RA.

- a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
- b) 1ª recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 80,00;
- c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

100.AVER FATTO PARTECIPARE ALLA GARA, ANCHE CON FUNZIONI DI GUARDALINEE DI PARTE, TESSERATI CON DOCUMENTO CONTRAFFATTO O ALTERATO.

- a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
- b) 1ª recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
- c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00.

101.CASI IN CUI L'ARBITRO INTERROMPA LA GARA O LA PROSEGUA PRO FORMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 RA.

- a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
- b) 1ª recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
- c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00.

102.ILLECITO SPORTIVO (ART. 17 RD).

- a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
- b) 1ª recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.



103.OMESSA SEGNALAZIONE DI FATTI O ATTI COSTITUENTI UN ILLECITO SPORTIVO (ART. 18 RD).

- a) ammenda di euro 80,00;
- b) ulteriori recidive: ammenda di euro 100,00.

104.CORRESPONSIONE DI COMPENSI DI CARATTERE ECONOMICO O RIMBORSI IN CAMBIO DI PRESTAZIONI SPORTIVE, ECCETTO I CASI CONSENTITI DALLA NORMATIVA.

- a) revoca dei titoli conseguiti nella stagione in cui il fatto è stato commesso e retrocessione all'ultimo posto dell'ultima categoria;
- b) 1ª recidiva: revoca dei titoli conseguiti nella stagione in cui il fatto è stato commesso ed esclusione da ogni manifestazione da 1 a 2 anni.

SEZIONE IV - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DI SOSTENITORI AL SEGUITO.

R.D.

105.OFFESE GRAVI E RIPETUTE NEI CONFRONTI DI TESSERATI.

- a) ammenda da euro 10,00 a 20,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

106.ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI O INTIMIDATORI O MINACCIOSI NEI CONFRONTI DI TESSERATI.

- a) ammenda di euro 25,00;
- b) 1ª recidiva: ammenda di euro 50,00;
- c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.

107.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SOSTENITORI AVVERSARI.

- a) ammenda di euro 40,00;
- b) 1ª recidiva: ammenda di euro 60,00;
- c) 2ª recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
- d) 3ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

108.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI.

- a) ammenda di euro 50,00;
 - b) 1ª recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
 - c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.
- Qualora l'atto sia commesso nei confronti di dirigenti della Lcfc o ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni:
- c) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;
 - d) 1ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.



SEZIONE V - COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI E VIOLENTI DEI PROPRI TESSERATI.

109.MANCATA ASSISTENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI AGGREDITI.

- a) ammenda di euro 50,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

110.INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL' ART. 70 RA SULL'ORDINE PUBBLICO.

- a) ammenda di euro 75,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

111.PROTESTE VIVACI NEI CONFRONTI DI UFFICIALI DI GARA DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 11 RD).

- a) ammenda di euro 20,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 10,00 rispetto alla precedente ammenda.

112.OFFESE NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO FRA LORO (ART. 12 RD).

- a) ammenda di euro 30,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 20,00 rispetto alla precedente ammenda.

113.ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI O INTIMIDATORI O MINACCIOSI NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 13 RD).

- a) ammenda di euro 50,00;
- b) per ogni recidiva la sanzione deve essere aumentata di euro 25,00 rispetto alla precedente ammenda.

114.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 15 RD).

- a) ammenda di euro 75,00;
 - b) 1^a recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
 - c) 2^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.
- Qualora l'atto sia commesso nei confronti di dirigenti della Lcfc o ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.
- d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;
 - e) 1^a recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.



CAPO II - PREVISIONI A CARICO DEI TESSERATI.

SEZIONE I - COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI.

115.TERZA AMMONIZIONE IN GARE DIFFERENTI (ART. 43/B RD).

- 1 giornata di squalifica.

116.ESPULSIONE PER SOMMA DI AMMONIZIONI IN CAMPO.

- 1 giornata di squalifica.

117.PROTESTE O/E COMPORTAMENTI IRRIGUARDOSI O/E PROVOCATORI NEI CONFRONTI DI TESSERATI O PUBBLICO (ART. 11 RD).

- da 1 a 3 giornate di squalifica.

118.OFFESE (ART. 12 RD).

- da 1 giornata a 1 mese di squalifica.

SEZIONE II - COMPORTAMENTI VIOLENTI.

119.ATTEGGIAMENTI MINACCIOSI SEMPLICI (ART. 13 RD).

- da 2 giornate a 1 mese di squalifica.

120.ATTEGGIAMENTI MINACCIOSI ACCOMPAGNATI DA COMPORTAMENTI GRAVEMENTE INTIMIDATORI O AGGRESSIVI (ART. 13 RD).

- da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.

121.SCORRETTEZZA IN AZIONE DI GIOCO (ART. 14 RD).

- da 1 giornata a 1 mese di squalifica.

122.SCORRETTEZZA A GIOCO FERMO O IN SITUAZIONE CHIARAMENTE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO IN CORSO (ART. 14 RD).

- da 2 giornate a 4 mesi di squalifica.

123.ATTO DI VIOLENZA IN AZIONE DI GIOCO (ART. 15 RD).

- da 3 giornate a 3 mesi di squalifica.

124.ATTO DI VIOLENZA A GIOCO FERMO O IN SITUAZIONE CHIARAMENTE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO IN CORSO (ART. 15 RD).

- da 2 mesi a 1 anno di squalifica.

125.ATTI DI VIOLENZA RIPETUTI POSTI IN ESSERE NELLA MEDESIMA OCCASIONE (ART. 15 RD).

- da 4 mesi a 2 anni di squalifica.

126.ATTI DI VIOLENZA RIPETUTI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONI DIVERSE (ART. 15 RD).

- da 1 a 4 anni di squalifica.

R.D.

BB



SEZIONE III - COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA LEALTÀ SPORTIVA.

127. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ARTICOLO 21 RA. (Abrogato).

128. INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ARTICOLO 70 RA SULL'ORDINE PUBBLICO, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- da 2 giornate a 1 mese di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

129. AVER FATTO DISPUTARE O AVER DISPUTATO UNA O PIÙ GARE NON IN REGOLA CON LE NORME DI PARTECIPAZIONE, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:

- da 1 giornata a 6 mesi di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

130. AVER FATTO PARTECIPARE O AVER PARTECIPATO A UNA GARA SENZA UN CERTIFICATO MEDICO VALIDO (ART. 22 RA), ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- da 6 mesi a 1 anno di squalifica per ogni inadempienza.

131. AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI, ANCHE CON FUNZIONI DI GUARDALINEE DI PARTE (SALVO DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 46 RA), A UNA O PIÙ GARE O AVER DISPUTATO UNA O PIÙ GARE CON A CARICO UN PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:

- da 1 mese a 6 mesi di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

132. AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE IN CONTRASTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 16 (PUNTI A, B, C, D, E, F), 17 E 20 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:

- da 6 mesi a 2 anni di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

133. AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI O AVER PARTECIPATO A UNA O PIÙ GARE , ANCHE CON FUNZIONI DI GUARDALINEE DI PARTE, CON UN DOCUMENTO CONTRAFFATTO O ALTERATO, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

È facoltà dei giudici disciplinari non disporre tale sanzione nei soli confronti di giocatori appartenenti alle categorie giovanili:

- da 2 a 3 anni di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

134. AVER COMPIUTO ATTI CHE CONFIGURINO GLI ESTREMI DELL'ILLECITO SPORTIVO

- da 2 a 5 anni di squalifica.

R.D.



135.AVER OMESSO DI DENUNCIARE, SE VENUTI A CONOSCENZA, IL COMPIMENTO DI ATTI CHE CONFIGURINO GLI ESTREMI DELL'ILLECITO SPORTIVO O POSSANO ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI UNA GARA O DI UNA MANIFESTAZIONE O IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (ART.18 RD).

- da 1 mese a 6 mesi di squalifica.

136.ABBANDONO DELLA GARA SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ARBITRO.

- da 2 giornate a 6 mesi di squalifica.

137.RITIRO DA UNA MANIFESTAZIONE, SALVO SIA STATA SOTTOSCRITTA LA DISSOCIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 61/G RA.

- da 2 a 4 anni di squalifica.

138.MENDACE DICHIARAZIONE SULLA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL PROPRIO SOCIO RESA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE ALLE EVENTUALI FINALI NAZIONALI, ANCHE A TITOLO DI COLPA (ARTICOLO 31 RA).

- da 2 a 3 anni di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

139.MENDACE DICHIARAZIONE RESA DAL TESSERATO IN TUTTI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA DICHIARAZIONE CERTIFICATIVA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- da 1 a 3 anni di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà, eccetto per la dichiarazione attestante il rilascio e i dati del certificato medico di cui all'art. 22 RA.

140.INADEMPIMENTO DI PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, ANCHE A TITOLO DI COLPA, QUALORA NON COSTITUISCA UNA SPECIFICA IPOTESI DI ILLECITO GIÀ PREVISTA NEL PRESENTE TITOLO

- da 6 mesi a 1 anno di squalifica.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

141.AVER PERCEPITO O CORRISPOSTO COMPENSI DI CARATTERE ECONOMICO O RIMBORSI IN CAMBIO DI PRESTAZIONI SPORTIVE, ECCETTO I CASI CONSENTITI DALLA LCFC.

- da 1 a 5 anni di squalifica.

CAPO III - PREVISIONI A CARICO DI ARBITRI, GUARDALINEE UFFICIALI E OSSERVATORI SPECIALI.

142.PREVISIONI GENERALI A CARICO DI ARBITRI E OSSERVATORI SPECIALI DI LEGA.

Oltre a quanto previsto negli articoli successivi, gli arbitri, i guardalinee ufficiali e gli osservatori speciali di Lega rispondono a norma di quanto disposto nel precedente Capo.

In questi casi, laddove sia prevista per i tesserati la sanzione della squalifica, deve infliggersi agli arbitri, ai guardalinee ufficiali e agli osservatori speciali di Lega la sanzione dell'interdizione dall'attività.

R.D.



143.MANCATA VESTIZIONE DELLA DIVISA UFFICIALE.

ammenda di euro 25,00, da maggiorare di euro 30,00 in caso di esposizione di loghi o stemmi di altri Enti o Federazioni o/e in caso di recidiva.

144.MANCATA O NEGLIGENTE COMPILAZIONE DEI DATI PERSONALI NEI DOCUMENTI UFFICIALI DELLA LCFC, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

ammenda di euro 5,00.

145.NEGLIGENTE O ERRATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL REFERTO O DELLA DISTINTA DI SPESA E/O RITARDATO INVIO DI TALI DOCUMENTI, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- a) ammenda da euro 5,00 a 10,00;
- b) per ogni recidiva euro 15,00.

146.DIREZIONE DI GARE NON UFFICIALI DELLA LCFC SENZA AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ARBITRALE O DEL SUO SOSTITUTO O MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA INDISPONIBILITÀ AL DESIGNATORE ARBITRALE (36 RA).PARTECIPAZIONE ALLA GARA COME ATLETA O DIRIGENTE SENZA LA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 49 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- a) ammenda da euro 10,00 a 25,00 ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nell'anno sportivo in corso;
- b) 1ª recidiva: interdizione dall'attività da 1 a 6 mesi e ammenda da euro 20,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc per 1 anno;
- c) 2ª recidiva: interdizione dall'attività da 3 mesi a 1 anno e ammenda pari all'importo dovuto dalla Lcfc all'interessato a titolo di rimborso spese e non ancora corrisposto.

147.MANCATA OSSERVANZA DEL SEGRETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 36/4 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA. (Abrogato).

148.DICHIARAZIONI LESIVE SULL'OPERATO DI UN COLLEGA O COMPORTAMENTO SCORRETTO DA PARTE DEGLI ARBITRI NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI SPECIALI DI LEGA E VICEVERSA.

- a) ammenda da euro 15,00 a 25,00;
- b) recidiva: ammenda da euro 30,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione o dalla visionatura nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nella stagione in corso per almeno 1 anno.

149.RITARDATO ARRIVO SUL TERRENO DI GIOCO, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- ammenda da euro 5,00 a 25,00.

Qualora a seguito del ritardo dell'arbitro designato ne venisse designato un altro, ai sensi dell'articolo 51/a RA, il rimborso spese deve essere diviso al 50% tra i due direttori di gara, se giunti entrambi sul campo.La gara deve essere diretta dal primo arbitro giunto sul campo di gioco.

150.MANCATO ARRIVO SUL TERRENO DI GIOCO, RITARDO CHE NON PERMETTA LA DISPUTA O LA CONCLUSIONE DELLA GARA O INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO PREVISTO DALL'ARTICOLO 36/1 RA, ANCHE A TITOLO DI COLPA.

- a) non corresponsione del rimborso spese e ammenda da euro 25,00 a 50,00;



Regolamento disciplina**Lcfc**

- b) 1^a recidiva: interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ammenda da euro 50,00 a 80,00 ed esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nella stagione in corso e comunque per almeno 10 mesi.
- c) ulteriori recidive: l'interdizione dall'attività deve essere aumentata di 15 giorni e l'ammenda di euro 10,00, ferma restando l'esclusione dalla direzione delle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc.

151. RIFIUTO A DIRIGERE UN INCONTRO AL QUALE L'UFFICIALE DI GARA È STATO DESIGNATO.

- a) ammenda da euro 10,00 a 25,00;
- b) 1^a recidiva: ammenda da euro 20,00 a 40,00 ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc nella stagione in corso e comunque per almeno 6 mesi.
- c) 2^a recidiva: ammenda da euro 30,00 a 50,00, interdizione dall'attività da 15 giorni a 1 mese, ferma restando l'esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc.

152. FALSIFICAZIONE DEL REFERTO O DELLA RELAZIONE.

interdizione dall'attività da 6 mesi a 2 anni, ammenda da euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

153. COMPORTEMENTO VOLTO AD ALTERARE IL RISULTATO DELLA PARTITA.

interdizione dall'attività da 2 anni a 3 anni e ammenda pari all'importo che la Lcfc deve ancora corrispondere a titolo di rimborso spese, comunque non inferiore a euro 50,00, ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

154. VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 35/A RD, ANCHE A TITOLO DI COLPA. (Abrogato).**155. VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 35 ULTIMO COMMA RD, ANCHE A TITOLO DI COLPA.**

interdizione dall'attività da 3 a 6 mesi, ammenda da euro 25,00 a 50,00 ed esclusione dalla direzione nelle finali delle manifestazioni organizzate dalla Lcfc per 1 anno decorrente dal termine del periodo d'interdizione.

156. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE INFORMATIVE DEL SETTORE ARBITRALE (ART. 12/E R.O.).

1^a assenza: censura

2^a assenza: ammenda di euro 5,00

ulteriori recidive nell'anno aumento di euro 10,00 per assenza.

La sanzione sarà annullata qualora l'arbitro partecipi alla riunione di recupero fissata dal responsabile di settore.

R.D.



Fac-simile di modello per Ricorso

R.D.



fac-simile modello per

AL ...¹ RICORSO

L'Associazione² di³ propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale numero del ... / ... / 20..... - con cui il giudice ...¹ ha squalificato il proprio tesserato⁴⁵ fino al⁶ ai sensi dell'articolo RD.

O

Il tesserato⁴⁵ dell'Associazione² di³ propone ricorso avverso la decisione - pubblicata sul Comunicato ufficiale numero ... del ... / ... / 20.... - con cui il giudice ...¹ lo ha squalificato fino al ... / ... / 20.....⁶ ai sensi dell'articolo ... RD.

FATTO

Il / / 20.... durante la partita fra le squadre / della manifestazione⁷ di⁸ categoria o di eccellenza o del⁹ girone.

DIRITTO

.....⁹
Per tali motivi la ricorrente

CHIEDE

.....¹⁰
Luogo, / / 20....
(.....²)
(.....⁴⁵) e carica e firma ¹²
(.....¹¹)

R.D.



LEGENDA:

- 1) Al giudice disciplinare o al giudice d'appello o alla Corte di Giustizia.
- 2) denominazione;
- 3) sede;
- 4) cognome;
- 5) nome;
- 6) durata della squalifica;
- 7) denominazione della manifestazione;
- 8) numero della categoria o del girone;
- 9) esposizione dei fatti;
- 10) ragioni di diritto perché si ritiene che il provvedimento disciplinare impugnato non sia corretto;
- 11) conclusioni;
- 12) firma.

RICORDA CHE:

- 1) il reclamo deve essere preannunciato al giudice disciplinare con telegramma (art. 62 RD)
- 2) il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 7 giorni dalla data in cui la decisione appellata è stata pubblicata sul Comunicato ufficiale ovvero di un giorno qualora i fatti oggetto dell'impugnazione siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta (art. 63 RD);
- 3) il controricorso deve pervenire alla Lcfc entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento del ricorso (art. 68 RD);
- 4) i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o depositati presso la segreteria della Lcfc all'indirizzo indicato nelle norme di partecipazione (art. 66 RD);
- 5) il ricorrente può prendere visione del referto arbitrale accedendo all'area riservata alle Associazioni nel portale della Lcfc (art. 59 RD);
- 6) copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata con raccomandata a.r. (art. 66, ultimo comma RD) all'Associazione controinteressata (art. 68 RD).

REQUISITI DEL RICORSO:

Il ricorso deve avere, a pena d'improcedibilità, la forma scritta.

A pena d'inammissibilità il ricorso deve contenere:

- 1) Il nominativo dell'Associazione o del tesserato ricorrente 2, 4, 5.
 - 2) Gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato: data e numero del Comunicato ufficiale sul quale è stata pubblicata la squalifica; l'articolo violato; il periodo di sospensione.
 - 3) La data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito.
 - 4) L'esposizione, almeno succinta, dei motivi di impugnazione 9.
 - 5) L'indicazione delle prove allegate.
 - 6) La formulazione delle conclusioni 11: cosa si chiede e ai sensi di quali articoli (per esempio: revoca o riduzione della squalifica).
 - 7) La data del ricorso.
 - 8) La sottoscrizione del ricorrente 12.
 - 9) L'eventuale copia dell'avviso di ricevimento di cui all'articolo 66 RD.
 - 10) Ricevuta della segreteria della Lcfc o di altro incaricato riportante la data del deposito (articolo 66 RD).
 - 11) L'importo di cui all'articolo 67 RD. Se il ricorso è presentato da un tesserato
- Ulteriore requisito del ricorso è l'indicazione dell'organo disciplinare destinatario dello stesso.



